



COMUNE DI MOTTA BALUFFI

Provincia di Cremona

P.zza Gaboardi n.1

Tel. 0375969021 – fax 0375969347

Mail: sindaco.motta@unionemunicipia.it

P.I. / C.F. 00326780194

ORDINANZA SINDACALE N.07/2021

Motta Baluffi, li 14/09/2021

**Oggetto: ISTITUZIONE LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 KM/H
NONCHE' STRADA DISSESTATA, FUORI DAL CENTRO ABITATO DI
MOTTA BALUFFI, IN VIA DEL RIGLIO.**

IL SINDACO

CONSIDERATO che la pubblica Via Del Riglio, presenta una situazione di diffuso dissesto del manto stradale, determinato dal perdurare di avverse condizioni meteorologiche, tale da creare pericolo per la circolazione veicolare e pedonale e per la pubblica e privata incolumità;

TENUTO CONTO che è stato approvato il progetto di messa in sicurezza strade comunali, finanziato tramite contributi derivanti dalla Legge 160/2019 e D.Lgs 140/2020, in cui è previsto il rifacimento della Via oggetto di ordinanza;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, disporre la limitazione della velocità massima a **30 km/h** per tutte le categorie di veicoli, nonchè segnalare la pericolosità del manto stradale, tramite apposizione di adeguato segnale di pericolo “strada dissestata”, sulla Via Del Riglio, nelle more e fino a revoca della presente ordinanza;

VISTI gli articoli 6 e 7, 141 e 142 del D.L.vo 30.04.92 n° 285 e successive modificazioni, nonché del Regolamento di attuazione;

DATO ATTO di quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali;

O R D I N A

L'istituzione di un limite massimo di velocità di 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, nelle more e fino a revoca della presente ordinanza, su Via Del Riglio dall'intersezione con Via Europa (S.P. 85) fino al limite territoriale comunale, ricadente fuori dal centro abitato di Motta Baluffi, ma all'interno del territorio del Comune. Il suddetto limite di velocità di 30 Km/h. (Fig. II 50, art. 16), sarà integrato dal cartello di pericolo STRADA DISSESTATA (Fig. II 1 art. 85);

D I S P O N E

1. Di trasmettere la presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a tutti i Comandi locali degli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del N.C.d.S. ed incaricati della vigilanza sull'esatta esecuzione della presente Ordinanza ed in particolare:
 - al Prefetto di Cremona;
 - al Comando di Polizia Municipale "Unione Municipia";
 - alla locale Stazione Carabinieri di Scandolara Ravara.
2. Di provvedere alla pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo telematico del Comune a termini di legge e di dare la più ampia diffusione attraverso i mezzi d'informazione ritenuti più idonei, tra i quali il sito web del Comune di Motta Baluffi.
3. Di darsi atto che tale provvedimento ha validità dopo l'apposizione della prescritta Segnaletica stradale figg. II 50 Art. 116, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ad opera dell'Ufficio Tecnico comunale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, salvo che il fatto non costituisca reato.

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, si rende noto che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile Servizi Tecnici Matteo Dott. Carrara.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 37 del Codice della Strada e dall'Art. 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo telematico del Comune, al Ministero dei Lavori Pubblici oppure, in alternativa, al T.A.R. di Brescia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Matteo Dott. Carrara

Matteo Carrara

